

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht — Germania) — Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt

(Causa C-825/19) ⁽¹⁾

[*Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regime di uso finale — Autorizzazione con effetto retroattivo — Regolamento (UE) n. 952/2013 — Codice doganale dell'Unione — Articolo 211, paragrafo 2 — Ambito di applicazione ratione temporis — Presupposti — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 294, paragrafo 2 — Portata*]

(2021/C 502/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Finanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Resistente: Hauptzollamt Erfurt

Dispositivo

- 1) L'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una domanda di rinnovo di un'autorizzazione con effetto retroattivo presentata anteriormente al 1º maggio 2016, data in cui tale articolo è divenuto applicabile in virtù dell'articolo 288, paragrafo 2, di tale regolamento, anche se la decisione che statuisce su tale domanda è stata adottata successivamente a tale data.
- 2) L'articolo 294, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, deve essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte delle autorità doganali, di una nuova autorizzazione con effetto retroattivo per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell'autorizzazione iniziale non è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.

⁽¹⁾ GU C 77 del 9.3.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Causa C-29/20) ⁽¹⁾

[*Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 528/2012 — Articolo 3, lettere a) e c) — Nozioni di «biocida» e di «principio attivo» — Presupposti — Modalità di azione diversa da una mera azione fisica o meccanica — Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) — Approvazione di un principio attivo — Portata dell'approvazione*]

(2021/C 502/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Biofa AG

Resistente: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un prodotto, destinato a distruggere, ad eliminare e a rendere innocui gli organismi nocivi, che contiene un principio attivo approvato in forza di un regolamento di esecuzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, non rientra, per il solo fatto di tale approvazione, nella nozione di «biocida» ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, sicché spetta al giudice nazionale competente verificare se tale prodotto soddisfi tutte le condizioni previste da quest'ultima disposizione per rientrare in tale nozione. Tuttavia, nel caso in cui la composizione di detto prodotto sia identica a quella del biocida presentato come rappresentativo al momento della domanda di approvazione di tale principio attivo, detto giudice è tenuto a ritenere che tale medesimo prodotto rientri in detta nozione.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — E / Finanzamt N (C-45/20) e Z / Finanzamt G (C-46/20)

(Cause riunite C-45/20 e C-46/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252 – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Bene immobile – Ufficio – Impianto fotovoltaico – Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione – Comunicazione della decisione di destinazione – Termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione – Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione – Princípio di neutralità – Princípio della certezza del diritto – Princípio di equivalenza e di proporzionalità]

(2021/C 502/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: E (C-45/20), Z (C46/20)

Convenute: Finanzamt N (C-45/20), Finanzamt G (C-46/20)

Dispositivo

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 167 di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul volume d'affari, l'amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio di proporzionalità.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.